



STUDIO CORRADINI & ASSOCIATI

*Commercialisti e Avvocati*

**Ai gentili clienti e Loro Sedi**

## **Decreto Cura Italia: le novità in materia lavoro, sostegno dell'occupazione e incentivi fiscali**

### **Sospensione dei versamenti per i contribuenti con fatturato < 2.000.000 euro**

Il decreto prevede **la sospensione dei versamenti scadenti dal 08.03.2020 al 31.03.2020** a favore dei **contribuenti che hanno realizzato**, nel periodo d'imposta precedente, **ricavi e compensi di importo non superiore a 2 milioni di euro.**

#### **Osserva**

Saranno conseguentemente oggetto di sospensione i versamenti dell'**Iva**, delle **addizionali Irpef e delle ritenute alla fonte**, i **contributi previdenziali e assistenziali**, nonché i **premi dell'assicurazione obbligatoria**.

I predetti versamenti oggetto di sospensione **dovranno essere effettuati in un'unica soluzione** entro **il 31.05.2020**, con la possibilità di **versare gli importi in 5 rate mensili**, sempre a decorrere dal mese di maggio 2020.

### **Sospensione dei versamenti per i contribuenti appartenenti a determinati settori**

Il decreto **rinvia anche gli adempimenti connessi al versamento delle ritenute e dei contributi previdenziali ed assicurativi** dovuti sul reddito da lavoro dipendente e assimilato, relativamente **alle imprese che operano in determinati settori**, a prescindere dal fatturato realizzato (maggiore o inferiore a 2 milioni di euro) nel periodo d'imposta precedente.



STUDIO CORRADINI & ASSOCIATI

*Commercialisti e Avvocati*

## Osserva

In particolare, il Decreto **estende i relativi benefici anche alle imprese operanti in altri settori tra cui:**

- **i soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto**, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
- **i soggetti che gestiscono attività di ristorazione**, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
- **i soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre**, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
- **i soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre**, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;

**Per tali imprese è previsto che i differimenti riguardino le ritenute**, i contributi (previdenziali ed assicurativi) relativi ai redditi di lavoro dipendente e assimilati **dovuti fino al 30 aprile 2020**, nonché **l'Iva dovuta nel mese di marzo 2020**.

Il termine per il versamento dei predetti tributi e contributi **è fissato al prossimo 31 maggio in unica soluzione**, ovvero **in cinque rate mensili di pari importo a partire da maggio 2020** (in ogni caso senza applicazione di sanzioni ed interessi).

### Sospensione ritenute d'acconto (professionisti ed agenti)

I compensi percepiti **fino al 31.03.2020 dai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro non sono soggetti a ritenuta d'acconto** di cui agli articoli 25 e 25 bis D.P.R. 600/1973, a fronte della **presentazione di apposita dichiarazione da parte del percettore**.

## Osserva

Non possono beneficiare della disposizione in esame i **soggetti che hanno sostenuto nel mese precedente spese per prestazioni di lavoro dipendente**.



STUDIO CORRADINI & ASSOCIATI

*Commercialisti e Avvocati*

**Le ritenute dovranno essere versate in un'unica soluzione, entro il 31 maggio, dal percettore (è tuttavia riconosciuta la possibilità di beneficiare del versamento rateale, versando gli importi in 5 rate di pari importo a decorrere dallo stesso mese di maggio).**

#### **Cartelle di pagamento**

---

**Dall'8.3.2020 al 31.5.2020 sono sospesi i termini di versamento per le cartelle di pagamento.**

**Non dovrebbero essere sospesi i termini di versamento delle rate già in essere delle somme iscritte a ruolo, che di norma il contribuente domanda all'Agente della riscossione.**

I versamenti vanno eseguiti entro il mese successivo al termine di sospensione, quindi entro il 30.6.2020. Nonostante il punto, attualmente, non possa ritenersi pacifico, si ritiene rimangano ferme le comuni modalità di dilazione delle somme. Ciò significa che, ad esempio, se una cartella di pagamento è stata notificata il 17.1.2020, il pagamento va eseguito non entro i comuni 60 giorni (quindi entro il 17.3.2020) bensì entro il 30.6.2020.

#### **Rottamazione dei ruoli e saldo e stralcio degli omessi versamenti**

---

**Il termine di pagamento della rata da rottamazione dei ruoli scaduta il 28.2.2020 è differito al 31.5.2020.**

Analogamente, **il termine di pagamento della rata da saldo e stralcio degli omessi versamenti in scadenza al 31.3.2020 è differito al 31.5.2020.**

#### **Avvisi Bonari**

---

**Gli avvisi bonari, emessi a seguito di liquidazione automatica o controllo formale della dichiarazione, non fruiscono di alcuna sospensione.** Quindi, i pagamenti, sia di tutte le somme sia delle rate da dilazione, vanno eseguiti entro le scadenze ordinariamente previste.



STUDIO CORRADINI & ASSOCIATI

*Commercialisti e Avvocati*

## Le novità in materia lavoro previste dal DL n. 18/2020

Di seguito illustriamo le principali novità in materia lavoro introdotte dal DL n. 18/2020:

### CIG e assegno ordinario

I datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, **possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale** o di **accesso all'assegno ordinario** con causale **"emergenza COVID-19"**, per periodi decorrenti dal 23.02.2020 per una **durata massima di nove settimane** e comunque entro il mese di agosto 2020.

I datori di lavoro che presentano domanda sono dispensati dalla procedura di consultazione sindacale, dal termine ordinario di presentazione della domanda (sia per i trattamenti di integrazione, sia per gli assegni ordinari) fermo restando l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.

**L'assegno ordinario è concesso**, limitatamente per il periodo indicato e nell'anno 2020, **anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti.**

### Cassa in deroga

Le Regioni e Province autonome, con riferimento ai **datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti**, per i quali **non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario**, in costanza di rapporto di lavoro, **possono riconoscere**, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (previo accordo sindacale), **trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non**



STUDIO CORRADINI & ASSOCIATI

*Commercialisti e Avvocati*

**Congedi  
indennizzati per  
dipendenti**

**superiore a nove settimane.**

Non è richiesto alcun accordo per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti.

Sono esclusi dall'applicazione dell'istituto i datori di lavoro domestico.

I trattamenti di cui al presente articolo sono concessi con decreto delle regioni e delle province autonome interessate, da trasmettere all'INPS in modalità telematica entro quarantotto ore dall'adozione, la cui efficacia è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa.

Per l'anno 2020 a decorrere dal 05.03.2020, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a 15 giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico **congedo**, per il quale è **riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione** (i periodi sono coperti da contribuzione figurativa).

I genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata hanno diritto a fruire, per il medesimo periodo e con riferimento a figli di età non superiore ai 12 anni, di uno **specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50 per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità.** La medesima indennità è estesa ai **genitori lavoratori autonomi iscritti all'INPS** ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, **al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge**, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.

La fruizione del congedo **è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni**, ed è subordinata



STUDIO CORRADINI & ASSOCIATI

*Commercialisti e Avvocati*

alla condizione che **nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.**

Il limite di età previsto per l'assistenza dei figli non si applica con riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

I genitori **lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni**, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, **hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.**

In alternativa alla prestazione sopra illustrata, i medesimi lavoratori beneficiari possono optare per la **corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro (1.000 per il personale sanitario pubblico e privato accreditato e del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico)**, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo dal 05.03.2020. Il bonus viene erogato **mediante il libretto famiglia.**

Il bonus è **ricosciuto anche ai lavoratori autonomi non iscritti all'INPS**, subordinatamente alla comunicazione da parte delle **rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.**

#### Incentivi

Allo scopo di sostenere la continuità, in sicurezza, dei processi produttivi delle



STUDIO CORRADINI & ASSOCIATI

*Commercialisti e Avvocati*

**potenziamento  
presidi sanitari**

imprese, a seguito dell'emergenza sanitaria coronavirus, **l'Inail provvede entro il 30 aprile 2020 a trasferire ad Invitalia l'importo di 50 milioni di euro da erogare alle imprese per l'acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.**

**Tutela del periodo  
di quarantena e dei  
soggetti  
immunodepressi**

**Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria dei lavoratori del settore privato, è equiparato a malattia** ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto.

**Indennità  
professionisti e  
co.co.co.**

Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23.02.2020 e ai **lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa** attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata e non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un'**indennità per il mese di marzo pari a 600 euro.**

**Tale indennità dovrà essere richiesta telematicamente nel sito INPS mediante procedura che verrà comunicata nei prossimi giorni con apposita circolare.**

**Indennità iscritti  
alle gestioni  
speciali AGO**

Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni Artigiani e Commercianti, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata, è **riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro.** L'indennità di cui al presente articolo **non concorre alla formazione del reddito.**

**Tale indennità dovrà essere richiesta telematicamente nel sito INPS mediante procedura che verrà comunicata nei prossimi giorni con apposita circolare.**

**Contributi  
lavoratori  
domestici**

Sono **sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria** dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo



STUDIO CORRADINI & ASSOCIATI

*Commercialisti e Avvocati*

dal 23.02.2020 al 31.05.2020.

**Sospensione  
procedure di  
licenziamento**

A decorrere dal 17.03.2020 l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo previste agli articoli 4, 5 e 24, della legge n. 223/91 è **precluso per 60 giorni e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020**. Sino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, **non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604.**

**Sospensione rate  
mutui e  
finanziamenti**

Per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, il pagamento delle **rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020** e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri. E' facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale

Condizione per l'applicazione di tale normativa è:

- i) l'espressa l'richiesta dell'Impresa interessata;
- ii) l'accompagnamento della richiesta ad una specifica autocertificazione di aver subito, appunto, una temporanea carenza di liquidità quale conseguenza della diffusione del Covid-19;
- iii) che la posizione debitoria oggetto di "proroga" rientri nelle categorie tecniche sopra indicate;
- iv) che la posizione debitoria oggetto di "proroga" non sia già classificata, secondo la normativa applicabile alle banche, come deteriorata;
- v) l'impresa richiedente rientri nella categoria delle Imprese le microimprese e le piccole e medie.

**Fondo centrale di  
garanzia PMI**

Tra le misure volte ad evitare crisi di liquidità per le imprese l'art. 49 prevede a rafforzare ed estendere l'utilizzo del **Fondo di Garanzia per le PMI**, di cui alla L. 662/1996, attraverso alcune modifiche alla disciplina ordinaria che





STUDIO CORRADINI & ASSOCIATI

*Commercialisti e Avvocati*

rimarranno operative per 9 mesi dall'entrata in vigore del Decreto:

- la garanzia è concessa a titolo gratuito, sospendendo l'obbligo di versamento di commissioni al Fondo, ove previste;
- sono ammissibili alla garanzia del fondo anche operazioni di rinegoziazione del debito, a condizione che il soggetto finanziatore conceda nuova finanza almeno per il 10% del debito residuo;
- la garanzia sarà allungata automaticamente nell'ipotesi di moratoria o sospensione del finanziamento correlate all'emergenza COVID-19;
- la valutazione per l'accesso al Fondo è effettuata esclusivamente sul modulo economico finanziario, con esclusione del modulo "andamentale" consentendo così di ammettere al Fondo anche imprese che registrano tensioni col sistema finanziario in ragione della crisi connessa all'epidemia;
- sono ammissibili alla garanzia del fondo **nuovi finanziamenti a 18 mesi** meno un giorno **di importo non superiore a 3 mila euro a favore di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni assoggettati la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata.** In favore di tali soggetti beneficiari l'intervento del Fondo è concesso gratuitamente e senza valutazione;

#### **Credito di imposta per botteghe e negozi**

Viene riconosciuto ai soggetti esercenti attività d'impresa un credito d'imposta nella misura **del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020**, di immobili rientranti nella categoria catastale **C/1 (e cioè negozi e botteghe)**.

La misura non si applica alle attività di commercio al dettaglio e di servizi per la persona che sono state identificate come essenziali (tra cui farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari di prima necessità, servizi di pompe funebri, etc.).

La misura è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997.

#### **Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro**

La norma è finalizzata a promuovere, anche tramite l'incentivo fiscale, le erogazioni liberali devolute per fronteggiare l'evolversi della situazione epidemiologica causata da COVID-19.

Il comma 1 dell'articolo in esame prevede che per le erogazioni liberali in



STUDIO CORRADINI & ASSOCIATI

*Commercialisti e Avvocati*

denaro e in natura effettuate da persone fisiche e da enti non commerciali, a favore di: Stato, regioni, enti locali territoriali, enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, spetta una detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30 per cento. L'importo complessivo della detrazione non può essere superiore a 30.000 euro.

**Vi rammentiamo che a seguito delle disposizioni governative per l'emergenza sanitaria in corso lo Studio ha ridotto la presenza del personale presso la sede. Restiamo a disposizione con i normali canali telefonici ed email per eventuali domande o chiarimenti**

Cordiali saluti